



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

UNDICESIMA LEGISLATURA

TERZA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE (Politiche economiche, politiche agricole, politiche per la montagna, caccia e pesca, politiche forestali e dell'energia)

disegno di legge relativa a:

**DISPOSIZIONI DI ADEGUAMENTO ORDINAMENTALE 2022 IN
MATERIA DI PATRIMONIO, DI DISTRETTI INDUSTRIALI, DI ENERGIA,
DI COMMERCIO E BONIFICA**

Testo licenziato dalla Commissione in sede referente ai sensi dell'art. 49 del
Regolamento del Consiglio regionale del Veneto

A seguito dell'assegnazione per l'istruttoria del progetto di legge regionale n. 114
d'iniziativa della Giunta regionale (DGR 29/DDL del 21 dicembre 2021)

Licenziato il 16-02-2022 nella seduta n. 46 con la seguente votazione

		Favorevoli	Contrari	Astenuti
Voti rappresentati	n. 36	34	0	2
Maggioranza richiesta	n. 19			

Incaricato a relazionare in Aula il Consigliere Marco Andreoli. Correlatore il
Consigliere Arturo Lorenzoni.

DISPOSIZIONI DI ADEGUAMENTO ORDINAMENTALE 2022 IN MATERIA DI PATRIMONIO, DI DISTRETTI INDUSTRIALI, DI ENERGIA, DI COMMERCIO E BONIFICA.

Relatore il Consigliere Marco Andreoli

Signor Presidente, colleghi consiglieri

Con il presente disegno di legge, attesa la costante esigenza di dare ai settori produttivi ed ai cittadini veneti strumenti normativi efficienti ed adeguati, si propone anche per l'anno 2022, in continuità con quanto avvenuto nel corso degli ultimi anni, l'approvazione di norme finalizzate alla semplificazione, manutenzione o all'adeguamento dell'ordinamento regionale vigente, prive di impatto sul bilancio regionale, raggruppate per settori omogenei di materie a seconda della competenza delle singole Commissioni consiliari permanenti.

Nello specifico il testo del disegno di legge, come trasmesso dalla Giunta regionale, interviene in materia di patrimonio, di distretti industriali, di energia e commercio, si compone di n. 4 articoli. Il testo si conclude con le disposizioni transitorie e finali.

Il Capo I si compone di un articolo che modifica il comma 8 bis dell'articolo 14 della legge regionale 28 novembre 2014, n. 37 "Istituzione dell'Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario". Si tratta di una modifica che va ad integrare l'iter amministrativo e le formalità da adottare per perfezionare il trasferimento dei beni dall'Azienda Regionale Veneto Agricoltura alla nuova Agenzia Veneta.

Nel Capo II è inserito l'articolo 2 che va a modificare i commi 2 bis e 2 ter dell'articolo 10 della legge regionale 30 maggio 2014, n. 13 "Disciplina dei distretti industriali, delle reti innovative regionali e delle aggregazioni di imprese". L'articolo 10 prevede la possibilità di erogare un contributo annuale a favore dei soggetti giuridici che, ai sensi dell'articolo 6 della stessa legge regionale, sono stati riconosciuti dalla Giunta Regionale quali rappresentanti dei distretti industriali e delle reti innovative regionali. In quanto contributo, esso è sottoposto alla normativa comunitaria sugli aiuti. La proposta di modifica inserisce il rispetto alla disciplina degli aiuti di stato in sostituzione dell'attuale formulazione riferita al regime de minimis.

Il Capo III con il relativo articolo 3, interviene in materia energia attraverso la modifica dell'articolo 4 della legge regionale 6 settembre 1991, n. 24 "Norme in materia di opere concernenti linee e impianti elettrici sino a 150.000 volt". La proposta contiene un mero chiarimento normativo con riferimento agli impianti con tensione compresa tra 1.000 a 30.000 volt. ed alla possibilità di realizzare, con il medesimo provvedimento autorizzatorio o con la Denuncia Inizio Lavori, anche gli impianti di diramazione della rete.

Il Capo IV in materia di commercio con l'articolo 4 disciplina la vendita della stampa quotidiana e periodica. Si tratta di una proposta che, richiamandosi ai principi di liberalizzazione del settore introdotti dal decreto legislativo n. 24 aprile 2017, n. 50 consente ai punti vendita cd "esclusivi", di porre in vendita anche altri prodotti nel rispetto della vigente normativa.

Chiude il testo normativo ordinamentale la clausola di neutralità finanziaria con cui si dà atto che all'attuazione della legge si provvede con le

risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione del Veneto e la norma che prevede l'entrata in vigore della legge il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Il progetto di legge è stato presentato alla Presidenza del Consiglio regionale in data 22 dicembre 2021, assumendo il numero 114 tra i progetti di legge depositati nel corso dell'undicesima legislatura.

Nel corso dell'esame effettuato dalla Terza commissione sono stati modificati i commi 4 e 7 dell'articolo 4 al fine di meglio precisare che quanto disposto avviene "nel rispetto della vigente normativa" e il comma 5 dell'articolo 4 per aggiunte altri prodotti preconfezionati per i quali non è richiesto il possesso dei requisiti professionali di cui all'articolo 71, comma 6 del decreto legislativo n.59/2010

È stato inoltre introdotto un nuovo Capo V e relativo articolo 5 in esito all'approvazione di apposito emendamento tecnico per una modifica dell'articolo 17 bis della legge regionale 8 maggio 2009, n. 12 "nuove norme per la bonifica e la tutela del territorio" dove le parole "derivazione in forma collettiva" sono sostituite con le parole "derivazione irrigua in forma collettiva".

Questa norma era già stata oggetto di modifica con il pdl n. 49 "Disposizioni di adeguamento ordinamentale 2021 in materia di bonifica e tutela del territorio, artigianato, industria e commercio, agricoltura, foreste, pesca, energia, ricerca ed innovazione" diventato legge regionale 25 giugno 2021, n. 17.

Il Governo in sede di esame di quest'ultima, ed al fine di poterne valutare adeguatamente e positivamente la compatibilità costituzionale, ha chiesto una specificazione dell'articolato normativo volto ad esplicitare che le finalità di concessione di derivazione d'acqua a favore dei Consorzi di bonifica devono intendersi le derivazioni ad uso irriguo, e ciò al fine di escludere che tale norma possa rilevare, invece, ai fini della concessione di derivazione d'acqua ad uso idroelettrico, soggette, per normativa statale ad altro e diverso regime giuridico di derivazione comunitaria come recepito a livello statale (art. 12 del decreto legislativo n. 79 del 1999).

In data 31 gennaio 2022 è stato acquisito il parere favorevole del CAL.

La Terza Commissione consiliare, acquisito il parere della Prima Commissione consiliare ai sensi dell'articolo 66 del Regolamento consiliare, in data 16 febbraio 2022 ha approvato a maggioranza il progetto di legge regionale n. 114 che viene ora sottoposto all'esame dell'Assemblea consiliare.

Hanno votato a favore i rappresentanti dei gruppi: Liga Veneta per Salvini Premier (Andreoli con delega Possamai, Dolfìn, Pan, Puppato); Zaia Presidente (Bisaglia, Centenaro, Gerolimetto con delega Bet, Giacomini); Fratelli d'Italia-Giorgia Meloni (Formaggio); Forza Italia Berlusconi-Autonomia per il Veneto (Bozza); Misto (Barbisan).

Si sono astenuti i rappresentanti dei gruppi: Europa Verde (Guarda); Misto (Lorenzoni). Nessun voto contrario.

E' stato incaricato a relazionare in Aula il Consigliere Marco Andreoli, correlatore il Consigliere Arturo Lorenzoni.

DISPOSIZIONI DI ADEGUAMENTO ORDINAMENTALE 2022 IN MATERIA DI PATRIMONIO, DI DISTRETTI INDUSTRIALI, DI ENERGIA, DI COMMERCIO E BONIFICA

CAPO I - Disposizioni in materia di patrimonio

Art. 1 - Modifica all'articolo 14 della legge regionale 28 novembre 2014, n. 37 "Istituzione dell'Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario".

1. Il comma 8 bis dell'articolo 14 della legge regionale 28 novembre 2014, n. 37, aggiunto dall'articolo 19 comma 4 della legge regionale 29 dicembre 2017, n. 45 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2018", è sostituito dal seguente:

"8 bis. L'attività istruttoria propedeutica al trasferimento dei cespiti dell'Azienda regionale Veneto Agricoltura che, a seguito della conclusione delle operazioni di liquidazione effettuate ai sensi del presente articolo, sono risultati funzionali alle attività dell'Agenzia Veneta per l'innovazione nel settore primario, compete al direttore dell'Agenzia. Al termine della stessa il direttore dell'Agenzia trasmette dettagliata relazione, corredata da tutte le informazioni necessarie, anche ipo-catastali, alle competenti strutture della Giunta regionale. Il trasferimento dei beni viene formalizzato con decreto del Presidente della Giunta regionale. Tutti gli adempimenti conseguenti, saranno eseguiti dall'Agenzia che ne sostiene anche le correlate spese."

CAPO II - Disposizioni in materia di distretti industriali

Art. 2 - Modifiche all'articolo 10 della legge regionale 30 maggio 2014, n. 13 "Disciplina dei distretti industriali, delle reti innovative regionali e delle aggregazioni di imprese".

1. Ai commi 2 bis e 2 ter dell'articolo 10 della legge regionale 30 maggio 2014, n. 13, aggiunti dall'articolo 25 comma 2 della legge regionale 29 dicembre 2017, n. 45 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2018", le parole: *"in conformità al regime de minimis"* sono sostituite dalle seguenti: *"nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato"*.

CAPO III Disposizioni in materia di energia

Art. 3 - Modifica all'articolo 4 della legge regionale 6 settembre 1991, n. 24 "Norme in materia di opere concernenti linee e impianti elettrici sino a 150.000 volt".

1. Alla fine del comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 6 settembre 1991, n. 24 è aggiunto il seguente periodo: *"Tale facoltà sussiste anche nel caso di impianti realizzati o da realizzarsi a seguito di DIL presentata ai sensi dell'articolo 2 comma 6 ter."*

CAPO IV - Disposizioni in materia di commercio

Art. 4 - Disciplina della vendita della stampa quotidiana e periodica

1. La vendita della stampa quotidiana e periodica si articola in punti vendita esclusivi e non esclusivi, come definiti dall'articolo 1 del decreto legislativo 24

aprile 2001, n. 170 “Riordino del sistema di diffusione della stampa quotidiana e periodica, a norma dell'articolo 3 della legge 13 aprile 1999, n. 108”:

a) punti vendita esclusivi: punti vendita tenuti alla vendita generale di quotidiani e periodici;

b) punti vendita non esclusivi: si intendono gli esercizi che possono vendere quotidiani o periodici oppure entrambe le tipologie di prodotti editoriali in aggiunta ad altre merci.

2. I punti vendita esclusivi di cui al comma 1, lettera a) possono vendere anche altri prodotti e svolgere ulteriori attività di servizio nel rispetto della normativa vigente, fermo restando l’obbligo di assicurare la vendita generale di quotidiani e periodici ad eccezione delle giornate in cui i quotidiani e periodici non vengono stampati.

3. L’apertura di nuovi punti vendita, esclusivi e non esclusivi, anche a carattere stagionale, l’ampliamento e il trasferimento sono soggetti alla segnalazione certificata di inizio attività di cui all’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”, e successive modificazioni.

4. Il titolo abilitativo di cui al comma 3 abilita, altresì, ad effettuare la vendita di prodotti al dettaglio di cui alla legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50 “Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella Regione del Veneto” e successive modificazioni, nel il rispetto della vigente normativa.

5. Per la vendita dei pastigliaggi preconfezionati, costituiti generalmente da caramelle, confetti, cioccolatini, gomme da masticare e simili, nonché patatine e snack e per la vendita delle bevande preconfezionate, ad eccezione del latte e delle bevande alcoliche e superalcoliche, non è richiesto il possesso dei requisiti professionali di cui all’articolo 71, comma 6 del decreto legislativo 31 marzo 2010, n. 59 “Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno”.

6. I punti vendita esclusivi possono esporre pubblicità propria o di terzi nel rispetto delle disposizioni comunali vigenti in materia di impianti pubblicitari.

7. La concessione rilasciata dagli enti competenti per la vendita di quotidiani e periodici sul suolo pubblico si intende validamente rilasciata anche ai fini dell’esercizio delle altre attività consentite ai sensi del presente articolo, nel rispetto della vigente normativa.

8. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 7 trovano applicazione sino all’approvazione delle Intese di cui all’articolo 4 bis, commi 3 e 4 del decreto legislativo n. 170 del 2001, qualora le medesime prevedano criteri diversi da quelli stabiliti dal presente articolo.

9. Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 170 del 2001.

CAPO V Disposizioni in materia di bonifica

Art. 5 – Modifica dell’articolo 17 bis della legge regionale 8 maggio 2009, n. 12 “Nuove norme per la bonifica e la tutela del territorio”

1. All’articolo 17 bis della legge regionale 8 maggio 2009, n. 12 “nuove norme per la bonifica e la tutela del territorio” le parole: “*derivazione in forma collettiva*” sono sostituite dalle seguenti: “*derivazione irrigua in forma collettiva*”.

CAPO VI Disposizioni finali

Art. 6 - Clausola di neutralità finanziaria.

1. All'attuazione della presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione del Veneto.

Art. 7 - Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

INDICE

CAPO I - Disposizioni in materia di patrimonio	3
Art. 1 - Modifica all'articolo 14 della legge regionale 28 novembre 2014, n. 37 "Istituzione dell'Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario".	3
CAPO II - Disposizioni in materia di distretti industriali.....	3
Art. 2 - Modifiche all'articolo 10 della legge regionale 30 maggio 2014, n. 13 "Disciplina dei distretti industriali, delle reti innovative regionali e delle aggregazioni di imprese".	3
CAPO III Disposizioni in materia di energia.....	3
Art. 3 - Modifica all'articolo 4 della legge regionale 6 settembre 1991, n. 24 "Norme in materia di opere concernenti linee e impianti elettrici sino a 150.000 volt".....	3
CAPO IV - Disposizioni in materia di commercio.....	3
Art. 4 - Disciplina della vendita della stampa quotidiana e periodica .	3
CAPO V Disposizioni in materia di bonifica	4
Art. 5 - Modifica dell'articolo 17 bis della legge regionale 8 maggio 2009, n. 12 "Nuove norme per la bonifica e la tutela del territorio"	
CAPO VI Disposizioni finali.....	5
Art. 6 - Clausola di neutralità finanziaria.	5
Art. 7 - Entrata in vigore.....	5